

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 260

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DANIELE GALDI, SCIVOLETTO,
TAPPARO, DE GUIDI, DE LUCA, GRUOSSO, PELELLA,
SMURAGLIA, BARRA e MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1994

Norme per il diritto al lavoro dei disabili

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - La materia del collocamento al lavoro delle persone handicappate è indubbiamente tra le più complesse. Le sue origini sono lontane e risalgono al primo dopoguerra, quando entrò in vigore il decreto-legge luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032. Successivamente più volte modificato ed integrato, esso concedeva agevolazioni ai mutilati ed agli invalidi di guerra, reduci dal primo conflitto mondiale.

Quanto previsto da questo primo provvedimento venne esteso, aumentando di volta in volta la quota obbligatoria, ad altre categorie di persone handicappate, man mano che queste riuscivano a darsi un'organizzazione e, quindi, ad esercitare una pressione di tipo sindacale sui pubblici poteri. Tutto ciò ha contribuito notevolmente ad avvalorare nell'opinione pubblica la convinzione che l'insieme delle persone handicappate doveva essere fatalmente considerato un peso di cui lo Stato e la comunità sociale dovevano farsi carico. E di questa convinzione sono rimasti prigionieri anche settori vivi della società.

Si spiegano così i ritardi del movimento dei lavoratori, mentre gli imprenditori, in particolare, hanno vissuto il collocamento obbligatorio come una sorta di «tassa», possibilmente da evadere.

La legge 2 aprile 1968, n. 482, che unificava i testi, rispecchia fondamentalmente una filosofia burocratica ed impositiva che non ha dato, in oltre venti anni di applicazione, i risultati attesi. Di qui la necessità di modificarla. Il processo di riforma della citata legge n. 482 del 1968 va avanti ormai, da alcuni anni ed anche in questa legislatura torna all'esame del Parlamento. Per l'ennesima volta, infatti, nonostante il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto della Commissione lavoro del Senato (atto Senato n. 864 e altri, poi atto

Camera n. 6391), nella X legislatura non si è trovata la determinazione necessaria ad approvare il provvedimento. Non è la prima volta che un testo concordato dalle forze politiche non trova il naturale sbocco legislativo. Per cui è più che lecito pensare che vi siano forze poco interessate, se non ostili, al cambiamento di un sistema di collocamento che appare sempre più inadeguato alle moderne dinamiche del mondo del lavoro.

Più volte abbiamo denunciato i limiti della legge n. 482 del 1968, a partire dal campo di applicazione che, escludendo le imprese con meno di 35 addetti, di fatto esonera da un doveroso atto di solidarietà sociale gran parte del sistema produttivo italiano. Ci sono province, soprattutto nel Meridione, in cui le aziende private soggette alla disciplina del collocamento obbligatorio si contano sulle dita di una mano e dove, pertanto, per le persone handicappate l'unica prospettiva è quella offerta dal pubblico impiego.

Ma soprattutto la divisione rigida per categorie, solo in parte compensata dal meccanismo dello scorrimento, ha creato forti discriminazioni. Mentre infatti le categorie di guerra, ormai in estinzione, si vedevano riservata una quota consistente di posti di lavoro, per le categorie civili, le più numerose, l'offerta di lavoro è sempre stata largamente insufficiente.

Per molte persone handicappate l'iscrizione alle liste di collocamento speciali si è perciò tradotta in anni e anni di inutile attesa. Per di più, il meccanismo di collocamento prettamente burocratico, sganciato dai processi formativi, ha delegato, di fatto, all'impresa il compito di valutare l'attitudine al lavoro del soggetto avviato.

E le imprese si sono generalmente distinte per decisioni arbitrarie, forti delle negli-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

genze degli ispettori del lavoro e dell'irrisorietà delle sanzioni, mentre gli uffici provinciali del lavoro si sono ridotti ad una sorta di osservatorio passivo e incapace di promuovere occupazione. In aggiunta, migliaia di ricorsi alla magistratura si sono tradotti, generalmente per le lungaggini della giustizia, in più o meno consistenti buonuscite agli handicappati, purchè rinunciassero al collocamento.

Senz'altro più numerose sono state le assunzioni nel pubblico impiego ma Ministeri, comuni, unità sanitarie locali ed altri enti si sono avvalsi prevalentemente del meccanismo della chiamata nominativa diretta.

Tale procedura ha favorito abusi, arbitri, assunzioni clientelari di persone in molti casi con minorazioni irrisorie e l'esclusione, pressochè totale, degli handicappati gravi. Il fenomeno delle «invalidità facili» ha sensibilmente inquinato le liste della citata legge n. 482 del 1968. Come se ciò non bastasse, la legge è stata oggetto, nell'ultimo decennio, di reiterati tentativi di limitarne ulteriormente l'efficacia. Già nel 1983 il famigerato articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, bloccando lo «scorrimento», limitò pesantemente l'applicazione della legge. Solo dopo diversi mesi il Parlamento, accogliendo un emendamento dell'allora PCI, cancellò quel provvedimento a lungo osteggiato dall'associazionismo. Negli anni più recenti prima le norme sulla tutela delle aziende in crisi, poi quelle per il contenimento della spesa pubblica hanno di volta in volta frenato o intralciato il funzionamento della legge. Ultima la circolare del Ministro per la funzione pubblica del 1992 che, forzando il decreto, determinava il blocco del collocamento delle categorie protette fino al 31 dicembre scorso.

Non per questo sono mancati timidi tentativi di innovazione, importanti, benchè poco significativi negli effetti pratici. Da ultimo la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che riconosce definitivamente il diritto al collocamento degli invalidi psichici, non con-

templati nel testo originario della legge n. 482. Così come comincerà senz'altro a dare effetti positivi nei prossimi mesi l'innalzamento della percentuale minima per gli invalidi civili dal 33 al 46 per cento.

Ma una radicale inversione di tendenza, forse effetto del nuovo clima politico successivo alle elezioni del 1992, si è determinata nel corso dell'approvazione della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, e poi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego. Su proposta del PDS, infatti, il Senato introduceva la chiamata numerica negli enti pubblici, mentre la Commissione lavoro della Camera vedeva accolta dal Governo la proposta di introdurre il cosiddetto «inserimento mirato». Le pubbliche amministrazioni potranno, infatti, per le persone handicappate con particolari problemi di collocamento, concordare con le commissioni regionali per l'impiego progetti di inserimento lavorativo supportati da specifici interventi di formazione professionale.

Si tratta indubbiamente di un segnale positivo che introduce principi innovativi e fa propria l'esperienza di tante iniziative di formazione professionale che, in particolare nel centro-nord, attraverso la formazione in azienda e l'uso delle nuove tecnologie, hanno dimostrato la possibilità di inserimento produttivo anche di soggetti con *handicap* grave di natura sia fisica sia mentale. Ed è proprio il distacco tra queste esperienze ed il sistema di collocamento che va rapidamente colmato se vogliamo adeguare la legislazione italiana a quella degli altri Paesi europei.

I principi introdotti nel pubblico impiego vanno pertanto rapidamente estesi al settore privato per attivare un sistema di collocamento moderno che legghi occupazione e formazione, che incoraggi le aziende attraverso incentivi ed agevolazioni, che si prefigga un inserimento mirato e quindi non assistenziale e che collochi ciascuno al posto giusto perchè possa esprimere al massimo le proprie capacità lavorative.

In questo quadro e con una legge che funzioni realmente diventerebbe possibile ridurre gradualmente le aliquote d'obbligo,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

allineandole a quelle dei *partners* comunitari. Purchè però, attraverso un'azione attiva degli organismi ordinari del collocamento, le percentuali obbligatorie siano effettivamente e rigorosamente rispettate. Del resto, per le stesse imprese è sempre più illusorio continuare a pensare di eludere il problema del collocamento al lavoro degli handicappati. Le vicende di questi mesi e la voragine del debito pubblico dovrebbero far comprendere non solo l'opportunità ma la necessità che tante energie lavorative inesprese trovino uno sbocco. Relegare migliaia di lavoratori nell'assistenza significa anche caricarsi di un indebito peso. Nei Paesi più moderni l'handicappato tende invece ad essere sempre più lavoratore e contribuente.

La riforma è quindi necessaria ed urgente. Tanto più che negli ultimi anni l'efficacia della citata legge n. 482 del 1968 è andata via via scemando. Al 30 giugno 1992 risultavano collocati, ai sensi della legge sul collocamento obbligatorio, 234.457 appartenenti alle diverse categorie di invalidi. A fronte di questi, ben 375.371 erano gli iscritti alle liste speciali. Se si confrontano questi dati con quelli degli anni precedenti ci si rende conto che negli ultimi dieci anni si sono persi ben oltre 60.000 posti di lavoro. Erano infatti 296.000 i collocati nel 1982.

Esaminando poi le situazioni delle diverse categorie si verifica che, mentre per le categorie degli invalidi di guerra e del lavoro il numero degli iscritti alle liste in attesa di chiamata è relativamente ridotto, il vero problema occupazionale si riscontra per le categorie civili. Infatti, i 359.000 invalidi civili iscritti e disponibili costituiscono più del 90 per cento dei disoccupati invalidi.

Non c'è dubbio che soprattutto nel centro-sud il fenomeno dei falsi invalidi abbia portato al rigonfiamento degli iscritti. Ma ciò non modifica il fatto che vi sia una sproporzione tra domanda ed offerta di lavoro. Ne può essere ricondotta alla sola crisi economica l'oggettiva e progressiva contrazione del numero degli invalidi collocati al lavoro.

Onorevoli senatori, il progetto di riforma che presentiamo costituisce un tentativo di forte innovazione di un sistema di collocamento fin qui assistenzialistico ed inadeguato alle dinamiche del moderno mercato del lavoro. Introduce principi di politica attiva del lavoro che, attraverso il collocamento mirato, le agevolazioni alle aziende, lo stretto collegamento tra formazione e collocamento, tende a ricollocare la nostra legislazione nell'ambito di quella europea, che in questi anni si è significativamente rinnovata.

Il nostro Paese è stato luogo, in questi anni, di significative esperienze che hanno dimostrato la possibilità di un pieno inserimento sociale e lavorativo delle persone handicappate. Ci auguriamo che il Parlamento sappia in tempi brevi legiferare, facendo proprio il meglio di quanto elaborato e realizzato da centinaia di operatori, associazioni, famiglie e dalle persone handicappate. Ci auguriamo che possa presto varare una legge capace di riconoscere per gli handicappati, nel concreto, il fondamentale diritto costituzionale al lavoro.

L'articolo 1 detta le finalità della legge, che definisce norme per l'attuazione del diritto al lavoro dei disabili e prevede le quote di riserva nei settori pubblico e privato.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della legge, che riguarda: le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che comportino un grado di invalidità superiore al 45 per cento; le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento; le persone non vedenti o sordomute; gli invalidi di guerra, civili e per servizio, con minorazioni ascritte dalla I ed VIII categoria; gli invalidi ipovedenti. È mantenuta la normativa attualmente in vigore riguardante l'assunzione obbligatoria dei non vedenti nelle mansioni di centralinista telefonico, di massaggiatore o massofisioterapista. Il comma 3 dell'articolo 2 stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati sono inoltre tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione abbiano acquisito eventuali disabilità

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nelle mansioni loro affidate. Per costoro il disegno di legge prevede nuove e più idonee mansioni, nonchè la non computabilità nel novero dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.

L'articolo 3 stabilisce le disposizioni relative alla formazione degli elenchi e delle graduatorie. Gli articoli successivi (4, 5 e 6) definiscono rispettivamente le competenze delle regioni in materia di inserimento lavorativo mirato dei disabili, l'istituzione della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio e della commissione centrale per il collocamento dei disabili.

Con l'articolo 7 le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, i loro consorzi, le comunità montane, le unità sanitarie locali, nonchè le istituzioni, fondazioni o associazioni private e le imprese private, nonchè gli enti pubblici economici possono stipulare convenzioni di integrazione lavorativa aventi per oggetto l'impiego, anche a tempo parziale, da parte dell'impresa di disabili con una residua capacità lavorativa inferiore al 30 per cento. Gli enti di cui sopra possono rimborsare gli oneri sociali e può essere previsto un rimborso di importo non inferiore al 20 per cento della retribuzione mensile di ciascuna persona impiegata in base alla convenzione.

Il comma 2 dell'articolo 7 fissa le norme relative alle caratteristiche delle convenzioni, alla loro durata e al controllo.

Le quote di riserva per il collocamento obbligatorio sono previste dall'articolo 8, che fissa i criteri e le modalità di inserimento dei disabili nelle amministrazioni ed enti pubblici e nelle imprese private le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici non economici con più di 25 dipendenti sono tenute ad avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili per una quota complessiva del 7 per cento del personale.

Le imprese private e gli enti pubblici economici con più di 25 dipendenti applicano invece il seguente criterio:

obbligo di assunzione di un disabile per le imprese con un numero di dipendenti previsto da 26 a 36, oltre 36 dipendenti è

prevista una quota del 7 per cento. Non sono computabili, in quest'ultima fattispecie tra i dipendenti i lavoratori disabili, gli apprendisti, ed i lavoratori invalidi riconosciuti indenizzabili dall'INAIL che non rientrano nelle quote di riserva. I datori di lavoro possono ridurre il numero dei lavoratori da occupare obbligatoriamente nella misura di una unità per ogni disabile assunto che abbia una riduzione della capacità lavorativa non inferiore all'80 per cento o abbia, se invalido di guerra o per servizio, minorazioni particolarmente gravi. Sono computati ai fini della copertura della quota di riserva i lavoratori disabili impiegati in lavorazioni a domicilio o in esperienza di tale lavoro.

Con l'articolo 9 si disciplina la richiesta di avviamento al lavoro, che avviene, anche con la possibilità di richiesta nominativa in attuazione di progetti di inserimento mirato realizzati ai sensi dell'articolo. Ai sensi del comma 4 le aziende private possono richiedere nella misura del 30 per cento attraverso chiamata nominativa i lavoratori di concetto e il personale destinato a particolari mansioni, il principio generale che regola la richiesta di avviamento al lavoro dispone che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad inviare ogni semestre agli uffici provinciali del lavoro un prospetto dal quale risulti il numero complessivo del personale, e il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota obbligatoria nonchè i posti di lavoro e le mansioni disponibili. I datori di lavoro devono inoltre presentare la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal verificarsi della vacanza. Gli uffici provinciali del lavoro inviano gli invalidi aventi diritto in base alla graduatoria esistente.

La norma successiva esclude dall'obbligo delle quote di riserva le attività prive di finalità di lucro che si svolgano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza, della riabilitazione, della promozione culturale e della ricerca. Per queste attività la quota di riserva è applicata esclusivamente su personale tecnico, operativo ed amministrativo. Questa esenzione vale anche per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi, nonchè

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per i servizi di polizia, di protezione civile e della difesa nazionale. L'articolo 11 definisce i casi in cui è previsto l'esonero parziale dal collocamento obbligatorio, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione centrale per il collocamento dei disabili. L'articolo 12 fissa i casi in cui è possibile la sospensione degli obblighi di assunzione: stabiliti per le aziende in amministrazione straordinaria o che siano soggette a interventi straordinari o all'utilizzo della Cassa integrazione guadagni. Le modalità di esecuzione e di risoluzione del rapporto di lavoro sono stabilite dall'articolo 13. Ai lavoratori assunti si applica il trattamento previsto dalle leggi e dai contratti, sotto il profilo sia economico che normativo. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni. Nel caso di variazioni di organizzazione del lavoro o di aggravamento delle condizioni di salute il disabile può chiedere l'accertamento delle compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Il rapporto di lavoro si risolve nel caso in cui non risultino disponibili all'interno dell'azienda mansioni che il disabile possa svolgere.

Il lavoratore che per due volte consecutive senza giustificato motivo rifiuti il posto offerto decade dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e viene cancellato dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi.

Con l'articolo 14 viene istituito un Fondo regionale per l'occupazione dei disabili ed un Fondo nazionale con lo scopo di compensare le disparità che possono verificarsi tra i fondi regionali per effetto dei

differenti afflussi dei versamenti effettuati dai datori di lavoro.

L'articolo 15 stabilisce forme di incentivo attraverso la fiscalizzazione degli oneri sociali e il rimborso forfettario delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro.

Le sanzioni per le imprese private gli enti pubblici economici che non provvedano al rispetto delle norme di cui al presente disegno di legge sono stabilite dall'articolo 16. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

L'articolo 17 definisce i criteri per l'ammissione dei disabili ai concorsi per il pubblico impiego. È necessario essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. L'età massima per la partecipazione è elevata a quarantacinque anni. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abolite le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego. In aggiunta alla quota di riserva prevista si stabilisce un'ulteriore quota del 3 per cento dei posti disponibili da destinarsi ad alcune fasce deboli (articolo 18).

Le norme successive definiscono le disposizioni transitorie, la salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale, la copertura finanziaria, il regolamento di esecuzione e le abrogazioni delle disposizioni di legge in contrasto con la presente proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge detta norme per l'attuazione del diritto al lavoro dei disabili e definisce le quote di riserva nei settori pubblico e privato.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le norme sul diritto al lavoro dei disabili si applicano:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che comportino un grado di invalidità superiore al 45 per cento, accertato sulla base della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministro della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubbli-

ca 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

e) agli invalidi ipovedenti, intendendo per tali coloro che hanno un residuo visivo compreso tra un decimo e due decimi in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti ed un campo visivo normale e coloro che hanno un residuo visivo superiore a due decimi ma con una riduzione del campo visivo periferico superiore all'80 per cento.

2. Restano ferme le norme attualmente in vigore riguardanti l'assunzione obbligatoria dei non vedenti nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della Legge 13 marzo 1958, n. 308.

3. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito eventuali disabilità nelle mansioni loro affidate. Per tali soggetti i datori di lavoro pubblici e privati devono prevedere nuove e più idonee mansioni alla nuova condizione conservando, nel caso di attribuzione di mansione inferiore, la retribuzione e la qualifica fino a quel momento acquisite. Tali soggetti non rientrano nel computo complessivo dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nella singola azienda in cui risultano occupati all'atto dell'infortunio.

Art. 3.

(Elenchi e graduatorie)

1. Presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione sono istituiti:

a) un elenco, con relativa graduatoria, dei disabili che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative;

b) un elenco degli apprendisti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Gli elenchi e le graduatorie sono pubblici. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione vigilano sulla regolarità della tenuta degli elenchi nonchè sulla regolare attuazione della presente legge sul territorio.

3. La richiesta di iscrizione agli elenchi è presentata dagli interessati, direttamente ovvero conferendo mandato alle associazioni, opere ed enti con personalità giuridica che abbiano come scopo la rappresentanza e l'assistenza degli aventi diritto, nonchè agli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

4. La commissione centrale per l'impiego, di cui all'articolo 3-bis della legge 1^o giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, fissa criteri uniformi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, tenendo conto anche delle capacità residue dei lavoratori interessati.

5. I datori di lavoro che intendano assumere gli apprendisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1, lettera b), possono richiederli nominativamente; tali assunzioni sono computate nelle quote di riserva di cui all'articolo 8.

Art. 4.

(Competenze delle regioni in materia d'inserimento lavorativo mirato dei disabili)

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che a provvedere ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari definiscono i servizi cui affidare le attività di inserimento lavorativo mirato, le attività di addestramento e di preparazione al lavoro che prevedono l'utilizzazione del sistema produttivo pubblico e privato nonchè gli strumenti atti a favorire l'inserimento lavorativo di determinate categorie di disabili.

2. Le regioni definiscono altresì, nel rispetto della normativa nazionale, le mo-

dalità di raccordo tra i servizi di cui al comma 1 e gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le Agenzie regionali per l'impiego e per il lavoro.

3. Le regioni istituiscono inoltre il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili da destinarsi al finanziamento dei programmi regionali e di inserimento lavorativo, anche attraverso l'utilizzo del contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti interessati.

Art. 5.

(Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio)

1. È istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, composta:

a) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede;

b) da un rappresentante regionale con competenze specifiche attinenti all'inserimento lavorativo dei disabili;

c) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni giuridicamente riconosciute, maggiormente rappresentative sul piano nazionale e che tutelano globalmente ciascuna delle categorie di cui alla presente legge, cui è affidata istituzionalmente la tutela dei soggetti di cui all'articolo 2;

d) da un medico designato dall'ispettorato del lavoro.

e) da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

2. Per ogni membro effettivo della Commissione è nominato un supplente.

3. I membri effettivi e supplenti della Commissione sono nominati con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro. Essi durano in carica tre anni.

4. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) approvare le graduatorie per l'avviamento dei lavoratori descritti negli appositi elenchi;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) approvare l'aggiornamento trimestrale degli elenchi provinciali delle categorie tutelate dalla presente legge;

c) esprimere pareri sulle richieste di esonero dalle assunzioni dei disabili di cui all'articolo 11;

d) esprimere proposte e pareri su questioni di carattere generale relative all'attività del collocamento obbligatorio;

e) esprimere proposte e pareri sull'adozione di ulteriori criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie che si rendessero necessari in ambito locale;

f) collegarsi con i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, per gli invalidi che possono avvalersi del collocamento lavorativo mirato.

Art. 6.

(Commissione centrale per il collocamento dei disabili)

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione centrale per il collocamento dei disabili nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta:

a) dal direttore generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede;

b) da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori facenti parte della Commissione centrale per l'impiego e da essa designati;

c) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni giuridicamente riconosciute, maggiormente rappresentative sul piano nazionale e che tutelano globalmente ciascuna delle categorie di cui alla presente legge, cui è affidata istituzionalmente la tutela dei soggetti di cui all'articolo 2;

d) da tre esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

e) da tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

2. Per ogni membro effettivo della Commissione è nominato un supplente.

3. La Commissione dura in carica tre anni ed è convocata dal presidente, almeno una volta ogni sei mesi, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

4. La Commissione esprime pareri al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su questioni di ordine organizzativo, tecnico e amministrativo inerenti alla disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili, anche ai fini del coordinamento delle modalità di applicazione della presente legge su tutto il territorio nazionale; esprime pareri in ordine all'emanazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22, con particolare riferimento alla determinazione dei criteri e delle modalità relative agli esoneri e alle compensazioni di cui all'articolo 11 e in merito ai criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto anche delle capacità residue dei lavoratori interessati. La Commissione raccoglie ed elabora dati e informazioni scientifiche sulle esperienze regionali relative al collocamento mirato.

Art. 7.

(Convenzioni di integrazione lavorativa)

1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali o loro consorzi e le comunità montane, le unità sanitarie locali nonché le istituzioni, fondazioni o associazioni private, da un lato, e le imprese private o enti pubblici economici dall'altro, possono stipulare convenzioni di integrazione lavorativa aventi per oggetto l'impiego, anche a tempo parziale, da parte dell'impresa di disabili con una residua capacità lavorativa inferiore al 30 per cento. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali o loro consorzi e le comunità montane, le unità sanitarie locali nonché le istituzioni, fondazioni o associa-

zioni private, possono rimborsare gli oneri sociali nella misura prevista dalla convenzione. Del pari, a carico degli stessi soggetti può essere previsto un rimborso di importo non inferiore al 20 per cento della retribuzione mensile di ciascuna persona impiegata in base alla convenzione. L'ammontare degli oneri sociali è a carico delle amministrazioni pubbliche, istituzioni, fondazioni o associazioni private che propongono la stipulazione della convenzione. Del pari, a carico degli stessi soggetti è un importo non inferiore al 20 per cento della retribuzione mensile di ciascuna persona impiegata in base alla convenzione.

2. Le convenzioni di integrazione lavorativa sono stipulate davanti al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono approvate dalla Commissione regionale per l'impiego e debbono:

a) prevedere una durata massima di trenta mesi, nonchè la possibilità di rinnovo per una sola volta;

b) descrivere le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

c) indicare le forme di sostegno e consulenza da parte delle strutture socio-sanitarie territoriali di cui all'articolo 4 o dei centri di orientamento professionale, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

d) prevedere verifiche semestrali sul buon andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici preposti.

3. Durante l'attuazione della convenzione d'integrazione lavorativa, il disabile resta iscritto nelle liste di collocamento, ma non può essere altrimenti avviato al lavoro. Alla scadenza della convenzione il datore di lavoro che procede all'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore deve darne comunicazione entro quindici giorni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio.

4. I datori di lavoro possono computare nella quota di riserva di cui all'articolo 8 i

disabili assunti con le convenzioni di cui al presente articolo.

Art. 8.

*(Quote di riserva
per il collocamento obbligatorio)*

1. I disabili avviati al lavoro vengono inseriti nelle amministrazioni ed enti pubblici e nelle imprese private con i criteri e le modalità di cui al presente articolo.

2. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici non economici, i quali abbiano complessivamente più di venticinque dipendenti, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili per una aliquota complessiva del 7 per cento del personale. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I datori di lavoro di cui al comma 2 effettuano le assunzioni secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti e con le modalità di cui all'articolo 17, ovvero, per le qualifiche e profili per i quali sia richiesto il solo titolo di studio della scuola dell'obbligo, con le modalità previste dagli articoli 36, comma 1, lettera c), e 42, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. Le imprese private e gli enti pubblici economici che abbiano più di venticinque dipendenti sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nelle misure seguenti:

a) da ventisei a trentasei dipendenti: una unità;

b) oltre trentasei dipendenti: il 7 per cento degli addetti.

5. Per il computo di cui al comma 4, le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

6. Agli effetti della determinazione dell'obbligo di assunzione per i datori di lavoro di cui al comma 4, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori assunti ai sensi dello stesso comma 4, nonché gli apprendisti. Non sono inoltre computabili i lavoratori che abbiano conseguito un'invaliderà per infortunio sul lavoro

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

o per malattia professionale, riconosciuti indennizzabili dall'INAIL, che hanno diritto al mantenimento del posto di lavoro e non rientrano nelle quote di riserva di cui al presente articolo. Per i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro o a tempo indeterminato parziale, si applicano le norme contenute nell'articolo 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1, secondo capoverso, della legge 11 maggio 1990, n. 108.

7. I datori di lavoro di cui al comma 4 possono ridurre il numero dei lavoratori da occupare obbligatoriamente di una unità per ogni disabile assunto che abbia una riduzione della capacità lavorativa non inferiore all'80 per cento, o abbia, se invalido di guerra o per servizio, minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

8. I lavoratori disabili impiegati in lavorazioni a domicilio o in esperienze di telelavoro, nel rispetto delle norme di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

Art. 9.

(Richiesta di avviamento al lavoro)

1. I datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare ogni semestre, agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione un prospetto dal quale risulti il numero complessivo del personale, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota d'obbligo nonchè i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui alla presente legge. Il prospetto di cui sopra ha, a tutti gli effetti, valore di richiesta di avviamento al lavoro.

2. I datori di lavoro devono inoltre presentare agli uffici provinciali del lavoro

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e della massima occupazione la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal verificarsi della vacanza.

3. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione avviano al lavoro gli invalidi aventi diritto in base alla graduatoria esistente. I datori di lavoro privati devono procedere ad assunzioni con richiesta nominativa in attuazione di progetti di inserimento mirato realizzati dai servizi di cui all'articolo 4, ai sensi del comma 2, dell'articolo 42, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 nella percentuale del 30 per cento delle quote obbligatorie.

4. Le imprese private possono formulare richieste nominative, nella misura del 30 per cento, per i lavoratori di concetto e il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia delle sedi, degli opifici, dei cantieri o comunque di beni nonchè per i lavoratori qualificati e gli specializzati.

5. In caso di avviamento con richiesta numerica al lavoro presso datori di lavoro privati, l'assunzione si considera avvenuta all'atto della presentazione del disabile nell'azienda alla quale è stato avviato.

6. La mancata presentazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuto avviamento al lavoro costituisce rinuncia allo stesso, se non giustificata.

Art. 10.

(Norme particolari)

1. Le norme concernenti le quote di riserva di cui all'articolo 8 non si applicano - in considerazione del valore sociale delle finalità perseguite - alle attività che, escludendo ogni scopo di lucro, si svolgano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione nonchè della promozione della ricerca e della cultura, eccezione fatta per il personale tecnico, operativo ed avente funzioni amministrative, per il quale sono in vigore le norme generali di cui all'articolo 8 della presente legge. La quota di riserva degli enti di cui sopra viene calcolata esclusivamente sui dipendenti in ruoli amministrativi.

2. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi, il calcolo dell'aliquota di cui all'articolo 8 tiene conto del solo personale tecnico e operativo ed avente funzioni amministrative.

3. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento degli invalidi è previsto nei soli servizi amministrativi.

4. I datori di lavoro di cui al presente articolo che volontariamente assumano lavoratori disabili fruiscono delle agevolazioni previste dall'articolo 15.

5. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 valgono le norme di sospensione previste dall'articolo 12.

6. Per gli enti e le associazioni di cui ai commi 1 e 2 può essere applicata, per la totalità delle assunzioni, la chiamata nominativa.

7. In caso di mancata assunzione entro tre mesi dalla presentazione dei prospetti di cui all'articolo 9, comma 1, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione provvederà all'invio numerico.

Art. 11.

(Esoneri parziali e contributi compensativi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione centrale per il collocamento dei disabili, sono individuate le mansioni che in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale concede gli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, per un massimo di ventiquattro mesi, su parere della Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Le imprese private e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati

dall'obbligo dell'assunzione alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta nella misura di lire 600.000 mensili.

3. In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, per i periodi di tempo durante i quali non risulta soddisfatta la quota di riserva di cui all'articolo 8, le imprese private e gli enti pubblici economici sono tenuti a versare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per ciascun lavoratore non occupato ed in proporzione alle giornate di mancata occupazione, un contributo compensativo nella misura di lire 600.000, rapportata a mese. Il versamento del contributo non esonera comunque il datore di lavoro dall'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 8.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme di cui ai commi 2 e 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui ai commi 2 e 3, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, fino al massimo del 24 per cento annuo. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 4. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione trasmette ogni sei mesi, al competente ispettorato del lavoro, l'elenco delle imprese e degli inadempienti. L'ispettorato del lavoro commina le sanzioni di cui alla presente legge, con la procedura e nei termini di cui all'articolo 16.

6. Gli importi dei contributi di cui ai commi 2 e 3 sono adeguati ogni cinque anni con le medesime modalità di cui all'articolo 16, comma 4.

7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale disciplina con apposito regolamento le procedure di cui al presente articolo.

Art. 12.

(Sospensione degli obblighi di assunzione)

1. Gli obblighi di assunzione di cui alla presente legge sono sospesi nei confronti delle imprese soggette ad amministrazione straordinaria, a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, o per le quali sia stata accertata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario, a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni, e della legge 14 agosto 1982, n. 599, e successive modificazioni, per la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti e, ove siano in atto interventi della Cassa integrazione guadagni, per la durata della corresponsione dei relativi trattamenti.

2. Ove i datori di lavoro di cui al comma 1 procedano al licenziamento collettivo dei dipendenti, il numero dei disabili soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio, sottoposti ai procedimenti di licenziamento, non può essere superiore alle percentuali previste dalla presente legge.

Art. 13.

(Modalità di esecuzione e di risoluzione del rapporto di lavoro)

1. Ai lavoratori assunti a norma dell'articolo 8 si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di variazioni dell'organizzazione del lavoro o di aggravamento delle condizioni di salute il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di

salute. Il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Il rapporto di lavoro si risolve nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, non risultino disponibili all'interno dell'azienda mansioni che il disabile possa svolgere. Gli accertamenti sono effettuati dalla unità sanitaria locale competente del luogo in cui ha sede l'unità produttiva, che può avvalersi anche della collaborazione dell'ispettorato del lavoro e dei servizi di cui all'articolo 4. La richiesta di accertamento ed il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro.

4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

5. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la Commissione provinciale per il collocamento dei disabili dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento, per un periodo di sei mesi, del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto di iscrizione o della reinscrizione nelle predette liste.

Art. 14.

*(Fondo nazionale
e Fondo regionale per l'occupazione)*

1. Al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 4, comma 3, vengono destinate le risorse derivanti dai versamenti effettuati dai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 16, commi 1 e 2.

2. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito il Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili.

3. Il Fondo di cui al comma 2 ha lo scopo di compensare le disparità che possono verificarsi tra i Fondi regionali per effetto dei differenti afflussi dei versamenti di cui al comma 1.

4. Il Fondo di cui al comma 2 è alimentato con un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato e con una quota non superiore al 30 per cento delle risorse di ciascun fondo regionale derivanti dalle entrate annuali di cui al comma 1. La misura della quota percentuale è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le norme che regolano il funzionamento del Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. È fatto obbligo alle regioni che beneficiano delle compensazioni di cui al comma 3 di utilizzare, esclusivamente per gli scopi previsti dalla presente legge, tali trasferimenti nel limite temporale dell'anno successivo all'assegnazione. Le regioni che non utilizzeranno entro tale termine i fondi non saranno considerate nel riparto dell'anno successivo.

Art. 15.

(Agevolazioni ed incentivi)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici hanno diritto a:

a) la fiscalizzazione totale per la durata di cinque anni degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore all'80 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata di tre anni, degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento ed il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a). Le imprese di cui sopra possono chiedere il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro. Il rimborso, erogato dalle regioni, è concesso per le trasformazioni necessarie a porre il disabile in condizione di svolgere le mansioni per le quali è qualificato e nei casi in cui non è altrimenti possibile adibirlo a mansioni compatibili con la propria minorazione.

2. Le singole regioni determinano annualmente le modalità, i criteri e l'entità delle agevolazioni e degli incentivi nei limiti delle disponibilità accertate in base alle risultanze d'esercizio.

3. Per i primi tre anni di attuazione della presente legge, le regioni operano in base ad una disponibilità convenzionale complessiva di lire 30 miliardi annui.

Art. 16.

(Sanzioni)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non provvedono a trasmettere i prospetti di cui all'articolo 9, comma 1, entro i termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma di lire 600.000 per ogni mese di ritardo e per ogni posto di lavoro riservato e non comunicato.

2. Le imprese private e gli enti pubblici economici che essendo obbligati ad assumere lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio non ne facciano richiesta, ovvero rifiutino senza giustificato motivo di assumere i lavoratori avviati dal competente ufficio del lavoro sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto.

3. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa di cui al presente articolo sono versate al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14.

4. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge e all'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni, sono adeguati ogni cinque anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

5. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e dall'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è di competenza dell'ispettorato del lavoro, che commina le sanzioni di cui alla presente legge secondo le norme e le procedure della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 17.

(Concorsi)

1. I disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, purchè in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. A tal fine i bandi di concorso possono prevedere speciali prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. Limitatamente ai posti riservati ai sensi della presente legge, i disabili possono partecipare ai concorsi pubblici fino al

compimento dell'età indicata dalla legge 27 gennaio 1989, n. 25.

3. I disabili che abbiano conseguito la idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso, purchè siano disponibili posti ad essi riservati ai sensi dell'articolo 8.

4. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abolite le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

5. Per la partecipazione ai concorsi per il pubblico impiego l'età massima è elevata per tutti i soggetti tutelati dalla presente legge a quarantacinque anni, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 18.

(Tutela di alcune fasce sociali deboli)

1. In aggiunta all'aliquota di riserva prevista per il collocamento obbligatorio degli invalidi, di cui alla presente legge, si stabilisce una ulteriore aliquota del 3 per cento dei posti disponibili da destinarsi, con apposito elenco e relativa graduatoria, e con i medesimi criteri, modalità e procedure previste per le assunzioni degli invalidi al collocamento dei seguenti soggetti:

a) i coniugi superstiti e i figli di soggetti deceduti o riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di lavoro o di servizio;

b) i coniugi superstiti e i figli dei soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 11 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

c) i coniugi superstiti, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

d) i profughi cittadini italiani.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la normativa ivi richiamata si estende ai concorsi pubblici con riserva di una quota del 3 per cento dei posti messi a concorso, qualora gli interessati abbiano conseguito l'idoneità. A parità di punteggio valgono le precedenzae stabilite dall'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

3. I benefici concessi dai commi 1 e 2 hanno la durata di un quinquennio che per i figli dei soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* *c)* e *d)* del comma 1 decorre dal compimento dell'obbligo scolastico, ovvero, in caso di proseguimento degli studi, dal conseguimento del diploma di scuola media superiore o del diploma di laurea. Al termine dei cinque anni le categorie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 sono equiparate a quelle di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 19.

(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge.

Art. 20.

(Regioni a statuto speciale)

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Tali regioni e province adeguano la propria legislazione alle disposizioni che costituiscono i principi della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 21.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50.000 milioni per gli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 22.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per il collocamento dei disabili di cui all'articolo 6, sono emanate le norme di esecuzione della presente legge.

Art. 23.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati: la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni; l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466; l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763; l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni; l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 24.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

